

ALLEGATO 1

Convenzione n. 118064

Milano, 27/09/2024

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Milano

c. a. UFFICIO STAGE COSP

Lettera di adesione di COMUNE DI MALNATE alla Convenzione di tirocinio con l'Università degli Studi di Milano

L'Ente/Azienda COMUNE DI MALNATE, C.F./partita IVA IT00243280120 con sede legale in Piazza Vittorio Veneto n. 2, 21046 MALNATE (VA), rappresentato/a da Nadia Cannito, nato/a a VARESE (VA), il 16/01/1975, con la carica di Sindaco, residente per la carica in Piazza Vittorio Veneto n. 2, 21046 MALNATE,

FORMALIZZA

in qualità di Soggetto Ospitante, la propria adesione alla Convenzione di tirocinio con l'Università degli Studi di Milano a decorrere dalla data della presente lettera, riportata in calce.

DICHIARA

- di aver preso visione delle condizioni riportate nella Convenzione, di accettarle integralmente e di assumere gli obblighi previsti dalla convenzione stessa a carico del soggetto ospitante;
- di essere a conoscenza che l'adesione non conferisce ad alcun titolo il diritto di utilizzo del logo e del nome del COSP e dell'Università degli Studi di Milano.

COMUNICA

- che il/la proprio/a Data Protection Officer (DPO), o referente per il trattamento dei dati personali è Paolo Tiberi, dpo@comune.malnate.va.it
(DPO per l'Università degli Studi di Milano è il Prof. Pierluigi Perri mail dpo@unimi.it)
- di provvedere a fornire al/alla tirocinante copia della Convenzione.

Distinti saluti.

COMUNE DI MALNATE
(Timbro del Soggetto Ospitante e firma del Rappresentante Legale)

La presente lettera di adesione decorre dalla data 27/09/2024 fino alla data di scadenza 26/09/2029.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO

tra

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Elio Maria Franzini nato a Milano il 19/05/1956

e

Il Soggetto Ospitante (denominazione Soggetto Ospitante nell'ALLEGATO 1 parte integrante del presente documento) che ha formalizzato l'adesione alla presente convenzione sottoscrivendo la lettera di adesione (ALLEGATO 1 parte integrante del presente documento)

Premesso che

1. l'Università degli Studi di Milano promuove tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale;
2. l'Università degli Studi di Milano promuove tirocini extracurriculari in Regione Lombardia;
3. la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini.

Si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini

Il Soggetto Ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art.3) e in possesso degli specifici requisiti previsti, di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini promossi dall'Università degli Studi di Milano secondo le specifiche di seguito riportate.

Sulla base della presente convenzione è possibile attivare:

1. **tirocini curriculari** svolti -su tutto il territorio nazionale- da studenti/studentesse dell'Università degli Studi di Milano in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione, previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi. Sono altresì tirocini curriculari quelli svolti da studenti/studentesse iscritti/e ad altre tipologie di percorsi formativi attivati dall'Università degli Studi di Milano.

Si contemplano inoltre i tirocini:

- a. svolti da studenti/studentesse iscritti/e ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ex DPCM 4 agosto 2023 e ss.mm.ii. Per tale tipologia si applicano inoltre le disposizioni specifiche contenute nel "Protocollo di intesa per lo svolgimento di attività di tirocinio presso gli istituti scolastici di secondo grado", qualora sottoscritto tra l'Università degli Studi di Milano e Ufficio Scolastico per la Lombardia;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- b. attivati a favore di studenti/studentesse iscritti/e ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.M. 249 del 2010 e ss.mm.ii.;
- c. finalizzati all'abilitazione per determinate professioni ivi inclusi i tirocini pratico-valutativi (TPV) previsti da specifici corsi di studio attivati dall'Università degli Studi di Milano, se non diversamente regolati da convenzioni stipulate *ad hoc* in base alla normativa vigente.

I tirocini di cui ai punti precedenti sono attivati ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

2. **tirocini extracurricolari** svolti da coloro i/le quali abbiano conseguito presso l'Università degli Studi di Milano, da non più di 12 mesi, un titolo di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca, Scuola di specializzazione o altre tipologie di percorsi formativi che permettano l'acquisizione di una certificazione con valore pubblico e che si svolgano in Regione Lombardia e/o presso un Soggetto Ospitante al quale sia applicabile la normativa regionale lombarda (*soggetto multilocalizzato*).

Sono esclusi dalla presente convenzione:

- i tirocini professionalizzanti e i tirocini pratico valutativi (TPV) dei Corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione di indirizzo medico, sanitario, farmaceutico e veterinario. Sono possibili specifiche deroghe in caso di accordi con singoli corsi di laurea di area medico-sanitaria che consentano l'uso della presente convenzione. Sono altresì esclusi i tirocini pratico valutativi (TPV) per determinati corsi di studio qualora siano normati da convenzioni specifiche;
- i tirocini post laurea previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.

ARTICOLO 2

Durata del tirocinio

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, incluse eventuali proroghe accordate tra le Parti, la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Per i tirocini extracurricolari la durata, incluse eventuali proroghe accordate tra le Parti, è stabilita dagli Indirizzi Regionali.

ARTICOLO 3

Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale validato dalle parti e dal tirocinante. Esso costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di Tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ARTICOLO 4

Le funzioni di Tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal/dalla Tutor del Soggetto Promotore e dal/dalla Tutor del Soggetto Ospitante, indicati/e nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti interessate (tirocinante e Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante).
2. Il/la Tutor del Soggetto Promotore è individuato/a nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa di riferimento vigente e si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il/la Tutor del Soggetto Ospitante è nominato/a nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

La corresponsione al/alla tirocinante dell'indennità di partecipazione è obbligatoria per i tirocini extracurricolari ed è facoltativa per i tirocini curricolari.

Le Parti concordano che:

- il Soggetto Ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità di partecipazione, obbligatoria per i tirocini extracurricolari, facoltativa per i tirocini curricolari;
- l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante, laddove prevista, è definita nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il/La tirocinante è assicurato/a:
 - presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Soggetto Promotore Università degli Studi di Milano;
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Soggetto Promotore Università degli Studi di Milano.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal/dalla tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo.
3. Nel caso di tirocini extracurricolari, l'invio delle comunicazioni obbligatorie alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione è di competenza del Soggetto Ospitante o di soggetti da lui delegati.
4. In caso di infortunio il Soggetto Ospitante è tenuto a darne comunicazione al Soggetto Promotore secondo



le modalità indicate alla specifica pagina del sito web dell'Università degli Studi di Milano.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.

a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il/la tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso/a come "lavoratore/lavoratrice", il Soggetto Ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente convenzione, di validità quinquennale dalla data di sottoscrizione della lettera di adesione, non è tacitamente rinnovabile e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

In qualsiasi momento, senza specificarne le motivazioni, le Parti possono esercitare il diritto al recesso a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R da inviare all'altra Parte con un anticipo di almeno 15 giorni. Il recesso opera decorsi 15 giorni dal ricevimento del preavviso.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il/la tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento.

Il tirocinio può essere interrotto dal/dalla tirocinante, il/la quale è tenuto/a a darne motivata comunicazione scritta al Tutor del Soggetto Ospitante e al Tutor del Soggetto Promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto



formativo individuale.

ARTICOLO 10

Normativa applicabile

1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle “Linee guida in materia di tirocini” approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In merito alle tipologie di tirocini elencati all’art.1.1 lettere a, b, c si applicano le rispettive disposizioni specifiche. In ogni caso le Parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell’intero arco di durata della presente convenzione.
2. Per la responsabilità derivante dai comportamenti, dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il Soggetto Ospitante prende atto che l’Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L’Università prende atto che il Soggetto Ospitante è tenuto all’osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.
3. Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell’ambito della presente convenzione.
4. In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice Etico adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.
5. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

Anticorruzione

1. Le Parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.
2. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.
3. Il Soggetto Ospitante, se soggetto privato, dichiara che al suo interno non operano ad alcun titolo ex dipendenti dell’Università degli Studi di Milano che abbiano cessato il rapporto di impiego da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

dell'Ateneo nei propri confronti, ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del d.lgs.30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii.

4. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), esse tratteranno in qualità di Contitolari del trattamento i dati personali degli studenti necessari per l'esecuzione della convenzione di tirocinio, esclusivamente per le finalità ivi previste.

I dati raccolti e trattati saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati anagrafici dei tirocinanti, le informazioni sulle attività da questi svolte, i dati relativi alla loro carriera universitaria, i dati relativi alle assenze.

I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche, secondo principi di liceità e correttezza, al fine di tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, adottando misure di sicurezza idonee, come previsto dall'articolo 32 del GDPR. Ciascuna Parte dovrà verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire documentazione all'altra Parte, qualora richiesto.

Le Parti forniranno ai tirocinanti l'informativa congiunta redatta ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, che deve specificare la contitolarità del trattamento dei dati tra le Parti.

Le Parti mettono reciprocamente a disposizione, se necessario, tutte le informazioni richieste al fine di garantire il rispetto dei propri obblighi previsti dalla normativa sulla privacy e di collaborare in caso di richieste inviate all'una o all'altra parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria relative al trattamento di dati personali oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun contitolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e fornendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge; è in ogni caso inteso che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha direttamente ricevuto la richiesta dall'interessato.

Le Parti si impegnano inoltre a gestire eventuali violazioni di dati secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, la Parte che ha avuto per prima conoscenza di una violazione di dati ne darà notizia all'altra tempestivamente, non oltre 24 ore dalla scoperta della violazione, e provvederà agli obblighi di notifica/comunicazione previsti dalla normativa.

I dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati (DPO) nominati dalle Parti sono indicati nell'atto di adesione.

Ogni eventuale responsabilità fra le Parti si intende ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente imputabile nella creazione e nella gestione dell'evento dannoso.

Per tutte le altre attività di trattamento di dati personali, le Parti sono Titolari Autonomi del trattamento ed entrambe adempiono autonomamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente. In Particolare, il Soggetto Ospitante è Titolare autonomo del trattamento dei dati dei tirocinanti nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 7 della presente convenzione.

Il Soggetto Ospitante si impegna a nominare i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

“Persone autorizzate al trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 29 del GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all’espletamento delle attività oggetto del proprio tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Soggetto Ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nel corso dell’attività di tirocinio.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi disposizione della presente convenzione che sia contraria e/o incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 13

Sottoscrizione della Convenzione e imposta di bollo

La convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e il singolo Soggetto Ospitante si intende perfezionata mediante lettera di adesione scambiata per corrispondenza tra le Parti; non è soggetta all’imposta di bollo.

L’imposta di bollo è prevista (salvo esenzioni) nel caso in cui Il Soggetto Ospitante faccia richiesta di sottoscrizione di Convenzione da entrambe le Parti.

L’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 della tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. L’eventuale applicazione dell’importo a carico dell’Ateneo avviene in misura fissa.

Per il Soggetto Promotore
Università degli Studi di Milano

Il Rettore
Prof. Elio Maria Franzini

La copia originaria digitalmente firmata dal Rettore Prof. Elio Maria Franzini è depositata presso l’Università degli Studi di Milano. Il presente documento non è soggetto ad imposta di bollo.